



**COMUNE DI BITONTO**  
Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

**N 52 del 13/03/2017**

**OGGETTO**

**Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento, D.L. n. 5/2012 conv. in legge n. 35 del 4 aprile 2012.**

L'anno **duemiladiciassette** alle ore **13:20** del giorno  **tredici** del mese di **marzo** nella sede comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

<b>Nominativo</b>	<b>Funzione</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
ABBATICCHIO MICHELE	SINDACO	SI	
CALÒ ROSA	VICE SINDACO	SI	
INCANTALUPO DOMENICO	ASSESSORE	SI	
GIORDANO FRANCESCO	ASSESSORE	SI	
MANGINI ROCCO	ASSESSORE	SI	
PARISI NICOLA	ASSESSORE	SI	

Presenti **6** Assenti **0**

Assume la Presidenza il Sig. Dott. Michele Abbaticchio -Il Sindaco.  
Assiste il Segretario Generale Dott. Salvatore Bonasia .

## LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4 del 10 maggio 2012 diretta a tutte le Pubbliche Amministrazioni dalla quale, tra le altre misure da adottare sul piano operativo, si evince l'importanza dell'individuazione da parte dell'organo di governo di un solo soggetto al quale attribuire i poteri sostitutivi che assicuri all'ente "la cognizione di tutti i casi in cui non è stata rispettata la tempistica prevista per chiudere i singoli procedimenti, evitando la frammentazione delle notizie", soggetto al quale spetta l'onere di comunicare quelle stesse notizie alla Giunta "... entro il 30 gennaio di ogni anno";

CONSIDERATO che le citate disposizioni sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile;

RICORDATO che la legge n. 69/2009, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire le responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto:

- sotto il primo aspetto, l'articolo 2-bis della legge 241 (introdotto dall'articolo 7 della legge 69/2009) prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;
- sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale.

PRESO ATTO:

- che la scelta del Legislatore è, altresì, quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della performance individuale di cui al d.lgs. n. 150/2009 (cd. Decreto Brunetta) in linea, ancora una volta, con la sopra citata legge n. 69/2009, in particolare l'articolo 21, comma 1-bis, e nell'articolo 23, comma 3 (in una accezione più ampia);
- che tale approccio rimanda a un monitoraggio della prestazione a opera di un soggetto organo di amministrazione attiva, e non soltanto organismo consultivo e di controllo quale l'Organismo Indipendente di valutazione (OIV)/Nucleo di Valutazione (NV) e dunque soggetto che sia posto in condizioni organizzative tali da valutare complessivamente e in special modo "organizzativamente e giuridicamente" tali prestazioni, condizioni che sono riscontrabili precipuamente nelle posizioni di natura apicale, ancor di più se abbinate alla direzione della ripartizione dei controlli strategico, amministrativo e contabile;

VISTO l'articolo 97, comma 4 del T.U. degli Enti Locali in virtù del quale "Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività", così come ribadito anche dal Consiglio di Stato per il quale "...tale organo (...) è chiamato (...)

all'espletamento dei compiti di supervisione sull'attività dirigenziale e di armonizzazione della stessa in vista del conseguimento delle finalità di economia, efficienza e correttezza dell'azione amministrativa". (Cons. Stato, Sez. V, 15,09,2006, n. 5625);

#### DATO ATTO

– che il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.267/2000, ha approvato con proprie deliberazioni CC.n. 182 del 19.12.2014, confermata dalle deliberazioni consiliari n.204 del 22.12.2014 e n.214 del 23.12.2014, esecutive dal 31.1.2015, "Modifiche allo Statuto Comunale", agli articoli 30 – comma 1 lett.m), 69 – comma 2, 72 – titolo e commi 1 e 2, 73 – commi 1 e 2, 75 – titolo e commi 1-2-3- 4-5, 76 – titolo e commi 1-2-4, 77 – titolo e commi 1-2-3-4-5-6, 78 – commi 1-2-3, per i motivi ivi dettagliati che qui si richiamano integralmente;

– che, l'Organo di indirizzo e controllo, ai sensi dell'art.42, c.2 lett.a) del D.Lgs. n.267/2000, con propria deliberazione CC.n. 215 del 23.12.2014 ha altresì adottato i "Criteri Generali sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi", sostitutivi delle disposizioni in materia di cui alle deliberazioni CC.n.123/99 e CC.n.88/2004 ed integrativi dei Criteri Generali di cui alla deliberazione CC.n.91/2010, per tutte le motivazioni che qui si intendono riportate;

CONSIDERATO che i Criteri Generali di cui alla citata deliberazione CC.n. 215 del 23.12.2014, costituiscono "linee guida e indirizzo" alla Giunta Comunale per l'adeguamento dei Regolamenti che disciplinano l'Organizzazione e il funzionamento dei Servizi e degli Uffici;

PRECISATO che i Criteri Generali di cui trattasi riportati nell'allegato I alla deliberazione CC.n. 215/2014 quale parte integrante e sostanziale, ineriscono:

- A) principi per il funzionamento generale;
- B) la struttura organizzativa degli Uffici;
- C) la definizione della Dotazione Organica e l'accesso agli impieghi;
- D) la misurazione e valutazione della Performance e il Ciclo integrato della performance;

TENUTO CONTO - che, in particolare, i "Criteri per la Struttura Organizzativa degli Uffici" dettano indirizzi in ordine alla Macro e micro struttura dell'Ente, individuando **il nuovo assetto organizzativo del Comune da "Ente con Dirigenza" a "Ente privo di Dirigenza" in vigore dal 2015**, comportante la "soppressione della qualifica dirigenziale" a partire dal 31 gennaio 2015, con conseguente attribuzione delle funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.267/2000 alle "Posizioni Apicali", coincidente con i Funzionari Responsabili dei Servizi Titolari di Posizione Organizzativa;

VISTO, inoltre, il Regolamento Generale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50/2015 e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39/2017, che, all'art. 11"Segretario Generale", comma 4, prevede: "***Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi – Posizioni Apicali e ne coordina l'attività, in relazione alle linee di indirizzo degli organi di governo.***";

ATTESO CHE il medesimo Regolamento, all'art. 17 "POTERI SOSTITUTIVI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI IN CASO DI INERZIA", prevede: "L'individuazione dei soggetti

a cui attribuire i poteri di sostituzione in caso di inerzia da parte di altro responsabile di servizio che omette o ritarda l'emanazione di un provvedimento di propria competenza previsti dall'art.2, commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, della Legge 7.8.1990, n.241, come inseriti dall'art.1 del D.L. n.5/2012, convertito in Legge n.35/2012, viene effettuata nei **termini e modalità definiti con deliberazione di Giunta Comunale**";

RILEVATO CHE, alla luce della suddetta riorganizzazione strutturale del Comune di Bitonto da **"Ente con Dirigenza" a "Ente privo di Dirigenza" in vigore dal 2015**, si rende necessario sostituire la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 14 gennaio 2014, avente ad oggetto "POTERI SOSTITUTIVI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 9-TER, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 - MODIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 300 DEL 14.11.2013.", **individuando nel Segretario Generale del Comune di Bitonto la figura del sopracitato Responsabile titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte di altro responsabile di servizio che omette o ritarda l'emanazione di un provvedimento di propria competenza; ai sensi dell'art.2, commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, della Legge 7.8.1990, n.241, come inseriti dall'art.1 del D.L. n.5/2012, convertito in Legge n.35/2012**

RITENUTO di procedere a detta individuazione e di disciplinare in modo dettagliato il procedimento di esercizio del potere sostitutivo; - -

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.n° 267 del 18/8/2000, è stato espresso il parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla sola regolarità tecnica, non occorrendo esprimere sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, in quanto il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ;

### **DELIBERA**

Per le considerazioni di cui alla parte motiva:

1. di attribuire in capo al Segretario Generale i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Responsabili dei Servizi dell'Ente, ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis della L. 241/1990 come modificato dall'articolo 1 del D.L. 5/2012, convertito con modifiche dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
2. di dare atto che, nel caso di accertata e prolungata inerzia nei procedimenti da parte dei Responsabili dei Servizi, i cittadini potranno rivolgersi al Segretario Generale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso i Servizi e gli Uffici competenti;
3. di informare i Responsabili dei Servizi di tale designazione, affinché in ogni comunicazione relativa ai procedimenti in corso venga indicata la funzione sostitutiva del Segretario Generale, con i relativi recapiti istituzionali;
4. di disciplinare **le modalità dell'intervento sostitutivo** stabilendo che:

**a)** Le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9 ter, della 241/90 devono essere indirizzate al Segretario Generale dell'Ente ed inoltrate in forma cartacea ovvero a mezzo p.e.c. agli indirizzi resi noti sul sito web del Comune di Bitonto;

**b)** Il Segretario Generale, previa verifica della regolarità formale dell'istanza, procede direttamente oppure, se del caso, inoltra la stessa al Responsabile del Servizio competente cui si contesta l'inerzia, assegnando un termine, non superiore a 48 ore, per la trasmissione del fascicolo, completo di ogni documentazione e corredato da relazione esplicativa sullo stato del procedimento e sulle ragioni che non ne hanno consentito la conclusione nei termini assegnati; con la medesima relazione il Responsabile del Servizio competente evidenzia l'effettivo maturarsi delle condizioni per l'esercizio del potere sostitutivo;

**c)** Entro 48 ore dalla ricezione del fascicolo il Segretario Generale verifica la legittimazione della richiesta dell'intervento sostitutivo da parte del richiedente, dandone formale comunicazione al Responsabile del Servizio inadempiente, al Sindaco, agli organi interni di valutazione e controllo oltre che al cittadino interessato.

**d)** Con tale comunicazione, in caso di ammissibilità dell'intervento sostitutivo richiesto, sono sospese le competenze gestionali in capo al Responsabile del Servizio inadempiente per essere assunte dal Segretario Generale; dalla data della comunicazione decorrono i termini di conclusione del procedimento in misura pari alla metà di quelli originariamente previsti;

**e)** Il Segretario Generale assume ogni potere istruttorio, gestionale e decisionale relativo al procedimento con facoltà di avvalersi degli uffici per ogni incumbente istruttorio, di acquisire dati e notizie, di richiedere pareri e valutazioni tecniche, di promuovere conferenze dei servizi per l'acquisizione di assensi, nulla osta o pareri di altre amministrazioni eventualmente coinvolte nel procedimento;

**f)** In alternativa a quanto previsto al precedente punto e), in caso di procedimenti richiedenti competenze e conoscenze specialistiche non sostituibili con apporti istruttori, il Segretario Generale può delegare l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento ad altro Responsabile di Servizio senza maggiori oneri per l'Ente;

**g)** La conclusione del procedimento è comunicata all'interessato nei tempi prescritti e con le formalità di rito. La stessa comunicazione è trasmessa al Responsabile del Servizio sostituito, al Sindaco e agli organi interni di valutazione e controllo;

**h)** Il Segretario Generale trasmette alla Giunta e agli organi interni di valutazione e controllo, entro il 30 gennaio di ogni anno, la relazione sull'attività condotta nell'esercizio del potere sostitutivo dell'anno precedente, ai sensi e con le modalità previste dal comma 9/quarter dell'art. 2 della L. 241/90; --

5. di trasmettere copia della presente deliberazione, adempiuti gli obblighi di pubblicazione, al Segretario Generale, ai Responsabili dei Servizi e all'Ufficio Personale, per l'acquisizione a fascicolo;

6. di approvare l'allegato modello di richiesta di intervento del Segretario Generale quale soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9 bis Legge 241/1990;

7. di disporre la pubblicazione della presente sul sito web dell'Ente e con collegamento ben visibile sulla home page, come richiesto dalla normativa vigente;

8. di dare atto che la presente deliberazione sostituisce la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 14 gennaio 2014, avente ad oggetto “POTERI SOSTITUTIVI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 9-TER, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 - MODIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 300 DEL 14.11.2013”;

9. di dichiarare, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dare immediata attuazione alle azioni previste.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL Segretario Generale  
Dott. Salvatore Bonasia

Il Sindaco  
Dott. Michele Abbaticchio